

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 giugno 2022 — Commissione europea/Regno di Spagna****(Causa C-278/20) <sup>(1)</sup>****(Inadempimento di uno Stato – Responsabilità degli Stati membri per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione – Violazione del diritto dell'Unione imputabile al legislatore nazionale – Violazione della Costituzione di uno Stato membro imputabile al legislatore nazionale – Principi di equivalenza e di effettività)**

(2022/C 398/10)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, I. Martínez del Peral e P. Van Nuffel, agenti)*Convenuto:* Regno di Spagna (rappresentanti: L. Aguilera Ruiz, S. Centeno Huerta, A. Gavela Llopis e J. Rodríguez de la Rúa Puig, agenti)**Dispositivo**

1) Il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del principio di effettività avendo adottato e mantenuto in vigore l'articolo 32, paragrafi da 3 a 6, e l'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, della Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (legge n. 40/2015 sul regime giuridico del settore pubblico), del 1° ottobre 2015, nonché l'articolo 67, paragrafo 1, terzo comma, della Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (legge n. 39/2015 che disciplina il procedimento amministrativo ordinario delle amministrazioni pubbliche), del 1° ottobre 2015, in quanto tali disposizioni subordinano il risarcimento dei danni causati ai singoli dal legislatore spagnolo per violazione del diritto dell'Unione:

- alla condizione che esista una sentenza della Corte che dichiari l'incompatibilità con il diritto dell'Unione della norma avente rango di legge applicata;
- alla condizione che il singolo leso abbia ottenuto, dinanzi a qualsiasi giudice, una sentenza definitiva di rigetto di un ricorso proposto contro l'atto amministrativo che ha causato il danno, senza prevedere alcuna eccezione per i casi in cui il danno derivi direttamente da un atto o da un'omissione del legislatore, contrario al diritto dell'Unione, in assenza di un atto amministrativo impugnabile;
- a un termine di prescrizione di un anno a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della sentenza della Corte che dichiara l'incompatibilità con il diritto dell'Unione della norma avente rango di legge applicata, senza ricomprendere i casi in cui una simile sentenza non esista, e
- alla condizione che siano risarcibili soltanto i danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla data di tale pubblicazione, salvo che la sentenza stessa preveda diversamente.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea e il Regno di Spagna si fanno carico delle proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 271 del 17.8.2020.

---

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 1° settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Pharol, SGPS, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira**

(Causa C-67/22) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Dividendi percepiti da una società con sede nello Stato membro della società beneficiaria – Dividendi percepiti da una società con sede in un paese terzo – Normativa nazionale volta all'eliminazione della doppia imposizione – Differenza di trattamento – Restrizione – Giustificazione – Efficacia dei controlli fiscali – Insussistenza dell'obbligo convenzionale di comunicare informazioni fiscali)*

(2022/C 398/11)

Lingua processuale: il portoghese

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Pharol, SGPS, SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

**Dispositivo**

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale volta all'eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi in forza della quale una società residente dello Stato membro interessato può dedurre dal proprio reddito imponibile dividendi che le sono stati distribuiti da un'altra società residente, ma non può dedurre dividendi distribuiti da una società con sede in un paese terzo, in quanto quest'ultimo non è vincolato allo Stato membro di imposizione da nessun obbligo convenzionale di comunicare informazioni fiscali, quando tale deduzione è subordinata alla condizione relativa all'assoggettamento ad imposta della società distributrice in detto paese terzo e, a causa dell'assenza di un obbligo convenzionale di detto paese terzo di fornire informazioni, risulta impossibile ottenere tali informazioni dal paese stesso. Uno Stato membro non è tenuto a riconoscere al contribuente la possibilità di produrre egli stesso elementi che dimostrino che le condizioni necessarie per ottenere tale deduzione sono soddisfatte quando, a causa di tale insussistenza dell'obbligo convenzionale, detto Stato membro non può controllare la veridicità di tali elementi.

---

(<sup>1</sup>) Data di deposito: 2.2.2022.